


16-22 marzo 2010

CASSAZIONE/ Va riesaminato il caso di un ginecologo che ha sottovalutato un'infezione

I peccati del medico reticente

Tacere alla madre i rischi per il feto può danneggiarla - Ma va provato



La mancata informazione a una donna sui rischi per la salute del feto può danneggiarla anche se sono già trascorsi i 90 giorni in cui si può interrompere la gravidanza. Ma per condannare il ginecologo al risarcimento il giudice deve accertare che la conoscibilità delle anomalie del feto, «secondo la diagnostica a disposizione all'epoca», «avrebbe determinato un grave pericolo della lesione del diritto alla salute della madre». La terza sezione civile della Cassazione (**sentenza n. 2354/2010**, depositata il 2 febbraio) torna sul tema del risarcimento danni ai genitori per la nascita di bimbi malformati, recentemente affrontato nella sentenza n. 13/2010 (si veda Il Sole-24 Ore Sanità n. 3/2010). E aggiunge nuovi tasselli a un puzzle che rischia di diventare sempre più ingarbugliato per i giudici di merito chiamati a ricomporlo.

La vicenda esaminata riguarda una coppia con una figlia nata con diverse malformazioni a causa di un'infezione prenatale da citomegalovirus contratta dalla madre. Infezione che il ginecologo della donna aveva appreso dopo il terzo mese, senza però indagare a fondo sulla sua natura (primaria o secondaria) e limitandosi a rassicurare la donna. Citato in giudizio dai genitori per la violazione del diritto all'autodeterminazione della mamma (avendole impedito di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza ex

legge 194/1978, articoli 4 o 6), lo specialista, dipendente di un ospedale religioso, era stato condannato dal tribunale di Trento a risarcire a ciascuno dei coniugi 40mila euro. Ma non per l'impedimento all'aborto - inesistente in base all'articolo 4, perché era passato il tempo massimo di tre mesi, e anche in base all'articolo 6, perché non c'era la prova di un grave pericolo di compromissione della salute della donna - bensì perché il giudice aveva ravvisato il reato di rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 Cp).

La condanna era stata però annullata dalla Corte d'appello di Trento, secondo cui mancava la prova dell'elemento psicologico del delitto, che ai sensi dell'articolo 328 Cp dev'essere doloso. Per i giudici di secondo grado, infatti, il ginecologo non poteva sapere se l'infezione era primaria o secondaria, la conseguenza della malformazione non era «automatica», l'inadeguata informazione «non era stata la causa della prosecuzione della gravidanza» e gli esami disponibili allora per indagare più a fondo (la funicolocentesi) erano molto pericolosi per il feto.

Contro la sentenza i genitori hanno proposto ricorso per Cassazione, che lo ha in parte accolto. Da una parte, per Piazza Cavour, va esclusa la lesione del diritto di interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, perché erano già decorsi quando il medico era venuto a conoscenza dell'infezione. Per lo stesso

motivo va confermata l'illiceità penale dell'incompleta informazione sui rischi legati al citomegalovirus «perché l'atto che il medico omette deve avere il requisito del non essere rinviabile per ragioni di sanità».

Ma la Corte d'appello ha ignorato che, non avendo fornito informazioni sulle indagini diagnostiche più approfondite per verificare eventuali anomalie del feto, lo specialista non ha permesso alla donna di «affrontare una maternità cosciente e responsabile». Non rispettando così il contratto con la paziente, violando il suo diritto ad autodeterminarsi e non tutelando la sua salute fisica e psichica se il feto avesse contratto l'infezione (ex articolo 6 della legge 1978). Per stabilire se i danni richiesti sono collegati all'ineadempimento, però, i giudici di merito devono accertare, ex ante, se la «conoscibilità» delle malformazioni avrebbe potuto ledere la salute della madre, con riguardo alle sue condizioni concrete e alla scienza medica di allora, «in base alla regola causale del "più probabile che non"» (sentenza n. 10741/2009). Alla Corte d'appello di Brescia l'ardua sentenza. Tenendo presente che al padre «sono direttamente risarcibili» i danni provocati dall'inosservanza dei doveri di informare la madre.

Manuela Perrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE/ 2

Quei danni da liquidare ai figli

Al figlio di un uomo morto per la negligenza di un medico va riconosciuto il risarcimento del danno «ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale». La misura «non può essere irrisoria e simbolica e dovrà tener conto della notevole gravità della perdita e della rilevante serietà del pregiudizio». A chiarirlo è la terza sezione civile della Cassazione (**sentenza n. 3357/2010**, depositata il 12 febbraio), che ha respinto il ricorso principale presentato da un camice bianco e accolto i ricorsi incidentali degli eredi del paziente per la riforma di una pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Roma.

Il medico, colpevole di non aver prestato le cure opportune a un uomo ricoverato dopo un incidente stradale, era stato condannato a risarcire al figlio «iure hereditario» il danno biologico subito dal padre e «iure proprio» quello morale sofferto per la perdita. Le sue censure in Cassazione sono state tutte rigettate. Fondate, invece, quelle proposte dall'erede del paziente.

In primis, la Suprema Corte sottolinea che il danno subito dal defunto - la sofferenza psichica provata dalla vitti-

ma di lesioni fisiche a cui sia seguita dopo breve tempo la morte - va qualificato come danno morale (perché il limitato lasso di tempo tra la lesione e il decesso non può dar luogo a danno biologico) e va correttamente risarcito e liquidato. In secondo luogo, rimarca che non può essere simbolica la liquidazione del danno morale sofferto dal figlio. Un danno da intendere «in senso ampio» (si veda la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008) che cioè «copre le sofferenze provate negli anni successivi alla morte del padre», legate alla perdita del rapporto parentale.

Infine, per la Cassazione, va risarcito anche il danno morale subito dalla madre prima del suo decesso, che si trasferisce in capo al figlio. Non è invece provato - e bene ha fatto la Corte d'appello a non ritenerlo dimostrato - il danno patrimoniale che il figlio lamentava perché non risulta accertato il nesso causale con la morte del padre delle spese sostenute e delle perdite economiche indicate.

M.Per.

© RIPRODUZIONE RISERVATA